

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5900 del 14/11/2018
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTI SOSTANZIALI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA COMUNE: LUGO TITOLARE: GAGLIARDI PIER LUIGI CODICE PRATICA N. BO03A0077/07RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6122 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



## **STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI BOLOGNA**

---

**OGGETTO:** RINNOVO CON VARIANTI SOSTANZIALI DI CONCESSIONE PREFERENZIALE AL PRELIEVO DI ACQUE PUBBLICHE SOTTERRANEE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

**COMUNE:** LUGO

**TITOLARE:** GAGLIARDI PIER LUIGI

**CODICE PRATICA N.** BO03A0077/07RN01

### **IL DIRIGENTE**

**richiamate** le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) n. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 58/2018 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna alla scrivente Patrizia Vitali;

**viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal

Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

**viste** le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

**preso atto** che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;
- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;
- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2007/237815 del 21/09/2007, con la quale il signor GAGLIARDI PIER LUIGI, titolare della omonima ditta individuale, C.F./P.IVA: GGLPLG63L25D458T/01393330392, con sede legale in comune di Lugo, Via Cimitero n. 47, ha chiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione preferenziale, riconosciuta al signor Gagliardi Guerino con Determinazione n. 11144/2006 dall'ex Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia Romagna, per il prelievo di acque pubbliche sotterranee da un pozzo di profondità di 43 m, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 93 mappale 71, con una portata massima di 1 l/s per complessivi 20 metri cubi/anno (mc/a), ad uso irrigazione agricola di circa 3,5 ettari di terreni coltivati a frutteto con impianto di irrigazione a goccia;

**vista** l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PGBO/2017/6790 del 28/03/2017, con la quale lo stesso signor GAGLIARDI PIER LUIGI, ha chiesto le varianti sostanziali alla concessione da rinnovarsi, consistenti in:

- aumento di prelievo fino a una portata massima di 10 l/s per complessivi 26175 mc/a, ad uso irrigazione agricola di circa 7,8 ettari di terreni coltivati a frutteto con impianto di irrigazione a goccia;
- realizzazione di nuovo pozzo con profondità massima fino a 220 m, da realizzarsi sul terreno di proprietà censito nel

NCT del comune di Lugo al foglio 93 mappale 513 (ex 71) in sostituzione del pozzo esistente;

**richiamata** la determinazione n. 3154 del 20/06/2017, con la quale il richiedente è stato **autorizzato alla perforazione di n. 1 pozzo**, sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 93 mappale 513 (ex 71), **alle seguenti condizioni:**

- l'autorizzazione è accordata esclusivamente ai fini della perforazione del pozzo, mentre la concessione di derivazione di acque pubbliche verrà rilasciata soltanto a conclusione del relativo procedimento, di cui al Titolo II del RR 41/2001, con **la prescrizione di limitare il prelievo a 23634 mc/a.**

- in sede di perforazione, dovrà essere data priorità alla captazione degli acquiferi presenti fino a 160 m di profondità, in grado di soddisfare la portata massima di concessione richiesta, sulla base del loro spessore (cumulato) e delle caratteristiche idrodinamiche. Soltanto in caso di esito negativo potrà essere estesa la ricerca fino alla profondità massima di 220 m dal piano campagna;

- di provvedere alla chiusura del vecchio pozzo prima della messa in esercizio del nuovo pozzo;

**vista** la Relazione Tecnica di fine lavori di perforazione del nuovo pozzo, assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/17726 del 31/07/2018, con la quale si comunica: che il pozzo è stato perforato fino alla profondità di 228 m, con unico filtro di captazione da 222 a 228 m, non essendo stati rinvenuti acquiferi produttivi a profondità inferiori e ritenendo che il modesto aumento di profondità rispetto a quanto autorizzato non comporta diverse valutazioni a livello di pianificazione; che nel pozzo è stata installata una pompa sommersa con potenza di 3 kw e portata massima di 4 l/s

**considerato** che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

**ritenuto** di aggiornare la valutazione di compatibilità rispetto alla pianificazione di gestione distrettuale vigente, in relazione alla profondità effettivamente raggiunta e localizzazione dell'acquifero sfruttabile nonché all'entrata in vigore della Delibera n.3/2017 del Comitato

Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po inerente la "Direttiva Derivazioni", rilevando che:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, **l'acquifero sfruttabile interessa** il corpo idrico sotterraneo: *Pianura alluvionale-confinato inferiore*, codice 2700ER-DQ2-PACI, caratterizzato da stato quantitativo buono e condizioni di rischio assente, da trend piezometrico positivo e da subsidenza accettabile; ma, a scala locale caratterizzato da valori di soggiacenza piezometrica media 2010/2012 compresi tra 20 e 15 m (deficit moderato);

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha **impatto moderato e criticità media** (per deficit moderato) e comporta un rischio ambientale (**repulsione**) di non raggiungimento/mantenimento degli obiettivi di qualità; ed è, pertanto, compatibile con la pianificazione soltanto nel rispetto di specifiche prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggio della falda;

**considerato** che, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015, per il corpo idrico in oggetto, sono segnalate come pressioni *i prelievi per i diversi usi*; e, ritenuto che, nonostante non siano evidenziati impatti significativi, né misure di mitigazione, è opportuno valutare in presenza di un deficit moderato, l'applicazione di misure di risparmio idrico e di monitoraggio dei livelli piezometrici;

**considerato** che, ai sensi dell'art. 21 del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, le concessioni di derivazione per usi irrigui devono tener conto della quantità minima necessaria alla coltura e che, già in sede di autorizzazione alla perforazione si è provveduto, come misura di risparmio idrico, a stabilire la riduzione del volume di prelievo richiesto, sulla base dei criteri per la stima dei fabbisogni idrici definiti nella DGR n. 1415/2016;

**ritenuto**, pertanto, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti, il rinnovo con varianti sostanziali della concessione richiesta può essere rilasciato alle condizioni indicate nel presente atto e nell'allegato disciplinare e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di compatibilità ambientale:

- fissare la portata massima di prelievo a 4 l/s ed il volume massimo di prelievo di 23634 mc/a;

- limitare il periodo di prelievo da aprile a settembre per l'irrigazione e a tutto l'anno per i trattamenti;
- installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;
- effettuare la misura del livello piezometrico nel pozzo ogni anno, subito prima e subito dopo il periodo di prelievo stabilito per l'irrigazione;
- presentare all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di misura dei volumi d'acqua derivati e dei livelli piezometrici rilevati nel corso dell'anno precedente;

**vista** la comunicazione assunta agli atti al Prot. n. PGB0/2018/25165 del 26/10/2018 di fine lavori di chiusura del vecchio pozzo e di rispetto delle prescrizioni di chiusura stabilite dall'Amministrazione con lettera Prot. n. PGB0/2018/22132 del 25/09/2018;

**considerato** che, ai fini del calcolo del canone annuale di concessione, l'utilizzo di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

**verificato** che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione e di quella di variante sostanziale d'importo pari, rispettivamente, a € 164,00 ed a € 230,00;
- dei canoni pregressi di concessione 2001-2017 e dei primi dieci mesi dell'anno 2018, per un importo complessivo di € 140,80;
- del canone di concessione per l'anno 2018, pari ad € 95,29 di cui è dovuto l'importo di € 15,88, in ragione di 2 ratei mensili di validità del rinnovo di concessione entro l'anno corrente di rilascio;
- dell'adeguamento del deposito cauzionale, pari ad un importo di € 198,35, come differenza tra l'importo minimo previsto di € 250,00 e quanto precedentemente versato pari a € 51,65;

**preso atto** dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

**attestata la** regolarità amministrativa;

**visto** il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

#### **DETERMINA**

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** al signor GAGLIARDI PIER LUIGI, titolare della omonima ditta individuale, C.F./P.IVA: GGLPLG63L25D458T/01393330392, con sede legale in comune di Lugo, Via del Cimitero n. 47, **il rinnovo** della concessione preferenziale precedentemente riconosciuta al signor Gagliardi Guerino con Determinazione n. 11144/2006, con le **varianti sostanziali** consistenti nel prelievo di acque pubbliche sotterranee dal nuovo pozzo perforato sul terreno di proprietà censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 93 mappale 513 (ex 71) di 228 metri di profondità (Determina di Autorizzazione n. 3154 del 20/06/2017), **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di **4,0 l/s** fino ad un volume massimo annuale di **23634 mc/a**, ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata il 31/12/2027**, ai sensi della DGR n.787/2014. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario** qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza**;

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di approvare **l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii. **è fissato** in € 95,29= **per l'anno 2018**, di cui è dovuto l'importo di € 15,88=, in ragione di 2 ratei mensili di validità entro l'anno corrente di rilascio importo **versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2018, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

5) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2018, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

6) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

7) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione preferenziale riconosciuta con Determinazione n. 11144/2006 e dalla presentazione della relativa domanda di rinnovo assunta al Prot. n. PG/2007/237815 del 21/09/2007, sono stati **corrisposti i canoni progressi 2001-2017 e dei primi dieci mesi dell'anno 2018** per un importo complessivo dovuto di € 140,80=, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del RR 41/2001, calcolati applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n.2/2015 e ss.mm.ii; importi versati a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412", di cui, quelli dal 2001 al 2007, sul c/c postale n. 23204563; gli altri sul c/c postale n. 1018766509;

8) di dare atto che **il concessionario ha provveduto alla chiusura del vecchio pozzo** di profondità di 43 m, ubicato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 93 mappale 71, oggetto della concessione preferenziale, riconosciuta al signor Gagliardi Guerino con Determinazione n. 11144/2006;

9) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00= secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n.128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

10) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

**11)** di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

**12)** di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

**13)** di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Patrizia Vitali

## DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata a GAGLIARDI PIER LUIGI, titolare della omonima ditta individuale, C.F./P.IVA: GGLPLG63L25D458T/01393330392, con sede legale in comune di Lugo, Via del Cimitero n. 47

### Art.1

#### **Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo**

A) **il prelievo** si effettua dal corpo idrico sotterraneo: *Pianura alluvionale-confinato inferiore*, codice 2700ER-DQ2-PACI, mediante nuovo pozzo perforato sul terreno censito nel NCT del comune di Lugo al foglio 93 mappale 513 (ex 71), nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:734669 Y:924710, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) **il pozzo** è profondo 228 m dal piano campagna ed è costituito da una colonna di captazione in tubi di ferro zincato di diametro di 165 mm fino alla profondità di 116 m e di diametro di 114 mm fino a 222 m. Il tratto filtrante da 222 m a fondo pozzo, è costituito da un tubo estraibile di 76 mm di diametro. Il prelievo avviene mediante una elettropompa sommersa di 3 KW di potenza, con tubazione di mandata di diametro pari a 60 mm, con portata massima di 4,0 l/s;

C) il prelievo è stabilito con una **portata massima di 4,0 l/s per un volume massimo di prelievo di 23634 mc/a;**

D) la risorsa è utilizzata per irrigazione agricola di circa 7,8 ettari di terreni coltivati a frutteto con impianto di irrigazione a goccia. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui non si dovranno comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione;

E) l'uso concesso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

### Art. 2

#### **Varianti**

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi

comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, a questa Struttura. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione;**

### **Art. 3 Prescrizioni**

Il concessionario dovrà:

- limitare il periodo di prelievo da aprile a settembre per l'irrigazione e a tutto l'anno per i trattamenti;
- installare e porre in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;
- effettuare la misura del livello piezometrico nel pozzo ogni anno, subito prima e subito dopo il periodo di prelievo stabilito per l'irrigazione;
- presentare all'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati di misura dei volumi d'acqua derivati e dei livelli piezometrici rilevati nel corso dell'anno precedente;

### **Art.4 Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione**

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il Cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso da questa Struttura. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare la Struttura, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora la Struttura concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità**

**d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

#### **Art.5**

##### **Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione**

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

#### **Art.6**

##### **Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza**

La concessione, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2027**. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione a questa Struttura, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte da questa Struttura, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

#### **Art.7**

##### **Decadenza, revoca e revisione della concessione**

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, la Struttura può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà della Struttura provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

#### **Art.8**

##### **Canone della concessione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua**

**concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

#### **Art. 9 Cauzione**

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

#### **Art. 10 Sanzioni**

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

#### **EPILOGO**

Il sottoscritto Gagliardi Pier Luigi, titolare della omonima ditta individuale, C.F./P.IVA: GGLPLG63L25D458T/01393330392, con sede legale in comune di Lugo, Via del Cimitero n. 47, presa visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**